




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Donazione di seme: il padre biologico ha diritto a frequentare il figlio nato in provetta

Autore: Redazione | 26/02/2013



L'Alta Corte di Londra si pronuncia su una delicata questione di bioetica, riconoscendo ai donatori di seme il diritto a essere padri.

I donatori di sperma hanno diritto di **conoscere** e **frequentare** i figli nati, attraverso **inseminazione artificiale**, da donne che non siano le proprie compagne. È quanto recentemente stabilito dall'Alta Corte di Londra **[1]**.

Inseminazione artificiale, fecondazione in vitro: dietro queste parole aleggia spesso un senso di artificialità, di freddezza, specie nella forma “**eterologa**”, cioè quando il soggetto **esterno alla coppia** doni il proprio **seme** oppure il proprio **ovulo**. Eppure, per i giudici londinesi, anche in queste situazioni i padri artificiali hanno dei diritti, nonostante la necessità di garantire l’equilibrio emotivo della famiglia “adottiva” per il bambino.

Il caso origina da una complessa vicenda che vede coinvolte tre coppie omosessuali: due femminili e una maschile. I due uomini avevano donato il proprio sperma alle due coppie femminili, dalle quali erano nati due bambini. A distanza di alcuni mesi, i due padri biologici avevano richiesto alle madri di frequentare i propri figli durante il weekend. Le madri, però, si erano opposte alla richiesta, **temendo** per la **stabilità** delle rispettive **famiglie**.

Nella “coraggiosa” decisione, attorno alla quale sono nate non poche polemiche, sono state accolte le richieste dei padri biologici. Tuttavia, secondo i giudici, in casi analoghi a quello in questione sarebbe auspicabile **regolare i rapporti giuridici** sottostanti attraverso la conclusione **accordi privati** (similari ai patti prematrimoniali).

Nello stesso tempo, la Corte londinese, riconoscendo la **delicatezza** della questione, ha comunque voluto porre un limite alla indiscriminata applicazione del principio in questione. I giudici – dice la Corte – devono valutare caso per caso, senza che in materia possano crearsi affermazioni generali. Occorrerebbe, cioè, **verificare di volta in volta**, quali siano gli **interessi coinvolti**, tenendo conto, innanzitutto, dell’effettivo **benessere del bambino** e di un suo eventuale desiderio di conoscere il padre biologico. Andrebbe poi operata una valutazione in ordine alla salute psicologica dei genitori, indagando, infine, quali siano le ragioni che spingono il donatore di sperma o la donatrice dell’ovulo a conoscere e frequentare il bambino.

Note

[1] Alta Corte di Londra, sentenza del febbraio 2013.